COPIA

CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Unità di Progetto Patrimonio e Demanio Marittimo - Settore Demanio Marittimo

N. 2333 del 29/10/2026

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento di annullamento in autotutela, nota prot. 80666/U del 6.10.2026, ex art.21-novies della L.241/1990 della determinazione n. 1809 del 20 agosto 2026 e al connesso bando per l'affidamento di n. 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistico ricreative limitatamente al solo lotto n. 1 della Tipologia "D" – Esercizi di ristorazione - CIG BCB3A9D9D4

IL DIRIGENTE

Premesso che - con la determinazione n. 1809 del 20 agosto 2026 è stato approvato il bando/avviso/disciplinare di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime insistenti sul Comune di Terracina denominato "*Avviso pubblico per l'affidamento di n. 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative*";
- in pari data, è stata richiesta la pubblicazione del predetto avviso sul sito del Comune di Terracina denominato "Amministrazione trasparente" (perfezionatasi il giorno 21/08/2026), sul BURL (perfezionatasi il giorno 25/08/2026), sulla Gazzetta Ufficiale (perfezionatasi il giorno 29/08/2026) e sul sito TuttoGare (perfezionatasi il giorno 20/08/2026);
- dal perfezionarsi dell'ultima pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione di cui al predetto avviso e al momento della stesura del presente atto nessuna offerta risulta ancora pervenuta;
- in data 21/09/2026, giusto protocollo n. 75600/I, è pervenuta all'Ufficio istanza in autotutela presentata dal concessionario uscente l'Ostricaro S.a.s. in relazione alla concessione contraddistinta dalla sigla TE-010 rilevando come la predetta concessione fosse stata inserita quale lotto n. 1 – Tipologia "D" – Esercizi di Ristorazione nell'avviso approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 1809 del 20/08/2026 in difformità, a suo dire, rispetto al titolo della concessione stessa che la qualificherebbe quale turistico ricreativa, piuttosto che come attività produttiva. Stante ciò, l'istante richiedeva in autotutela la modifica della classificazione della concessione TE-010 Uso Produttivo/Pesca e Acquacoltura;
- a sostegno della propria richiesta l'istante deduceva e comprovava, con produzione documentale sino al momento sconosciuta all'Ente, che:

1. l'oggetto della concessione, rilasciata nell'anno 2001 dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, prot. n. 99 reg. e n. 163 rep. e successivamente prorogata, per come risultante dall'atto concessorio originario, aveva ad oggetto una zona demaniale marittima allo scopo di tenervi il complesso denominato "L'Ostricaro" costituito sia da manufatti acquisiti allo Stato (complesso produttivo di mitili, chiosco di vendita mitili) e sia di attività di ristorazione;
2. per quanto sopra l'istante riteneva, dunque, che la concessione TE-010 dovesse essere ricompresa nelle concessioni a carattere produttivo, in quanto le attività a carattere turistico-ricreative, che pure anche svolge e che sono oggetto di concessione, sarebbero meramente accessorie rispetto alla attività principale di produzione primaria di pesca ed acquacoltura;
3. a supporto della propria argomentazione, l'istante in autotutela ha prodotto, tra le altre, atto di chiarimento fornito dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, prot. n. 67231 del 14/10/2005, su richiesta del concessionario, con cui testualmente si chiariva che: "*le attività di vendita e somministrazione di prodotti ittici, ivi compresi molluschi bivalvi provenienti dall'impianto di depurazione e dalla relativa attività di stabulazione e spedizione, devono intendersi funzionalmente connesse al fine concessorio originario e rientranti nell'ambito delle attività assentite, senza che ciò comporti una modifica della natura giuridica della concessione […]. Il presente atto ha valore di chiarimento interpretativo e costituisce riferimento vincolante per gli Uffici periferici della Amministrazione*";
4. a ulteriore supporto della propria tesi, poi, con la medesima nota prot. n. 75600/2026, l'istante ha prodotto Memoria di Indirizzo Normativo e Quadro Direttivo Ministeriale adottata in data 15/05/2024 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nella quale si chiariva che *"Le concessioni demaniali marittime caratterizzate da condotte di aspirazione, tubature a mare e strutture di prelievo idrico asservite a Centri di Spedizione Molluschi (CSM) e Centri di Depurazione Molluschi (CDM) appartengono inderogabilmente al settore della Produzione Primaria, Pesca e Acquacoltura"* e che *"Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 226/2001 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012, l'imprenditore ittico e d'acquacoltura ha il pieno diritto di esercitare all'interno della concessione demaniale le attività connesse ed accessorie quali la somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione mediante la prevalente valorizzazione del prodotto proprio"*;
5. con ulteriore comunicazione giusto protocollo n. 76784/I del 24/09/2026, ad integrazione della già presentata richiesta di riesame, prot. n. 75600/2026, l'istante ha prodotto altresì una relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia volta a meglio descrivere le attività concretamente svolte nell'ambito della concessione di cui si discute, ribadendo l'accessorietà dell'attività di ristorazione rispetto a quelle a carattere produttivo;
6. l'istante, poi, in data 18/09/2026 ha notificato ricorso presentato dinnanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio – sezione distaccata di Terracina per l'annullamento dell'avviso pubblicato all'albo pretorio di Terracina in data 20/08/2026 per l'affidamento di n. 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative e relativi allegati sollevando, tra gli altri motivi di doglianza, anche l'erroneo inserimento a bando della concessione TE-010, essendo stata erroneamente inserita tra le concessioni turistico ricreative, in luogo della asserita natura di attività produttiva.

Rilevato che:
- la concessione con sigla TE-010 è stata devoluta a questo Ente dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. m, L.R. n. 14/1999 mediante consegna brevi manu per tramite di personale regionale direttamente presso gli uffici comunali, unitamente a tutti i fascicoli aventi ad oggetto le concessioni turistico ricreative insistenti nel Comune di Terracina;
- nell'ambito della predetta consegna, prot. n. 29996/I del 24/05/2010, era ricompresa anche la concessione con sigla TE-010 classificata dal medesimo Ente Regionale avente finalità "turistico-ricreative" ma, più nello specifico, inserita nella tipologia ER – Esercizi di Ristorazione, individuando, pertanto, l'attività di ristorazione quella prevalente della concessione;

- con il predetto passaggio di consegne, il fascicolo riferito alla concessione TE-010, non conteneva né l'atto di chiarimento redatto dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, prot. n. 67231 del 14/10/2005, né la documentazione prodotta dall'istante unitamente alla richiesta di autotutela decisoria che, all'evidenza, soltanto in questa sede è stata posta a conoscenza di questo Ente;
- tale stato di cose è comprovato dalla circostanza per la quale, con il predetto passaggio di consegne, l'Ente comunale ha sempre provveduto a gestire la concessione di cui trattasi quale turistico-ricreativa senza che mai il concessionario in carica abbia mai sollevato contestazioni sulla natura della stessa e nello specifico:
1. sin dall'anno 2007 (Ente Gestore MIT Capitaneria di Porto di Gaeta) e da ultimo con comunicazione prot. n. 52122/U del 02/07/2026 (Ente gestore Comune di Terracina) è stato richiesto ed ottenuto dal concessionario in argomento il pagamento del canone demaniale avente tipologia turistico-ricreative. Più specificatamente è stato indicato, nell'ordinativo di introito inviato all'odierno istante, la dicitura "*Ai già titolari di Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative*" indicando nel corpo della richiesta del canone concessorio, tra l'altro, che "*Con le Determinazioni Dirigenziali n. 771 del 16.04.2026 e n. 925 del 05.05.2026, questo Ente ha autorizzato in via eccezionale, temporanea e precaria per l'annualità 2026, non eccedente il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, rispettivamente non oltre il 31.10.206 e 31.12.2026, la gestione delle aree del demanio marittimo agli operatori economici che, al momento dell'adozione dei sopracitati atti, siano nella materiale disponibilità delle aree demaniali marittime, sulla base dei precedenti titoli concessori scaduti e che garantiscono la gestione ed il presidio del bene, anche in assenza di titolo concessorio efficace e alle medesime condizioni previste dal titolo concessorio originario*", precisazioni del tutto incompatibili con il regime delle concessioni rilasciate per uso produttivo;
2. con comunicazione prot. n. 48253 del 19/06/2026, poi, questo Ufficio dava indicazioni a tutti i già concessionari con tipologia turistico-ricreativi circa il riconoscimento degli indennizzi alla luce della procedura competitiva per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, approvata con Det. n. 1160/2026;
3. con comunicazione prot. n. 57754 del 20/07/2026, ancora, questo Ufficio dava indicazioni a tutti i concessionari turistico-ricreativi uscenti circa i conferimenti di incarichi ex art. 20.3 dell'Avviso pubblico indetto con Det. Dir. n. 1160/2026 al fine della quantificazione degli indennizzi di cui all'art. 4, co. 9, L. n. 118/2022, altra disciplina inconferente con le concessioni a carattere produttivo.

Considerato che
- alla luce di tutte le predette attività, l'odierno istante, pur potendo, non ha mai rappresentato e prodotto allo scrivente Ufficio la documentazione che invece ha depositato solo in uno all'istanza in autotutela che qui si riscontra;
- a ciò si aggiunga che già con Det. Dir. n. 1160/2026, poi sostituita dalla Det. Dir. n. 1809/2026, la concessione n. TE-010 era stata inserita nell'avviso pubblico per l'affidamento delle concessioni turistico-ricreative tra gli Esercizi di Ristorazione e anche in quella sede l'attuale istante non ha rappresentato alcuna difformità allo scrivente Ufficio.

Preso atto che la "Ostricaro S.a.s." ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio di cui sopra n. 915/2026 Reg. ric.;

Vista l'istanza in autotutela presentata dalla "Ostricaro S.a.s.", protocollata agli atti al n. 75600/I in data 21/09/2026, e successiva integrazione protocollata agli atti al 76784/I del 24/09/2026, con cui si chiede la riclassificazione della concessione TE-010 in conformità all'oggetto concessorio;

Considerato che, alla luce della nuova documentazione prodotta dall'istante in allegato alla richiesta di autotutela e non precedentemente nota all'Ufficio né diversamente conoscibile, è stato chiarito che pur

essendo la concessione TE-010 una concessione mista tra attività produttive e attività turistico ricreative, il carattere prevalente della stessa è quella di concessione a carattere produttivo (uso diverso) e, in quanto tale, ai fini dell'avviso pubblico approvato con la determinazione n. 1809 del 20 agosto 2026, non rientrante nella categoria identificata alla Tipologia "D" – Esercizi di ristorazione.

Rilevato, pertanto, che, alla luce di quanto sopra emergono "nuovi atti e circostanze" idonei ad escludere la concessione di che trattasi dall'"*Avviso pubblico per l'affidamento di n. 74 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative*" ;

Dato atto che sussistono le ragioni di interesse pubblico all'esclusione del lotto n.1 della Tipologia "D"- *Esercizi* di Ristorazione" di cui alla Determina dirigenziale n. 1809/2026, con cui è stato dato avvio alla procedura di gara, con conseguente annullamento di tutti gli atti successivi della relativa procedura ed esclusivamente limitatamente al lotto in argomento;

Visto
- il Decreto Sindacale n. 11/2024 con il quale è stato conferito al dott. Michele Orlando, l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico gestionale della Direzione dell'Unità di Progetto "Patrimonio e Demanio Marittimo";
- la Determina Dirigenziale n. 1860 del 28/08/2026 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione e Capo Settore Demanio Marittimo all'Arch. Maria Palombi;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto e del presente procedimento è l'arch. Maria Palombi e che non sussiste conflitto di interesse per lo stesso RUP e per il Dirigente dell'UdP in ordine all'oggetto del presente provvedimento e che ai sensi dell'art.6-bis L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge n. 190/2012, è dichiarata l'assenza di vincoli di parentela con i destinatari del provvedimento stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 e dell'art. 6 DPR n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

DETERMINA

1.di PRENDERE ATTO formalmente, del provvedimento prot. n. 80666/U del 06/10/2026 di accoglimento dell'istanza prot. 75600/I del 21/09/2026 e ss.ii. integrazione prot.76784/I del 24.09.2026 presentata da L'Ostricaro s.a.s., per le motivazioni di cui in premessa e riportate nel citato provvedimento prot. n. 80666/U del 06/10/2026 che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale;

2. di ESCLUDERE d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, per le ragioni di interesse pubblico di cui in premessa ed esplicitate nel richiamato provvedimento prot. n. 80666/U del 06/10/2026, il lotto n.1 della Tipologia "D"- Esercizi di Ristorazione" riferita alla concessione TE-010,

approvato con la Determina dirigenziale n. 1809/2026, con cui è stato dato avvio alla procedura di gara, con conseguente annullamento di tutti gli atti successivi limitatamente al solo lotto in argomento **rimanendo, per il resto, perfettamente efficace il bando pubblicato;**

3. di DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, le offerte eventualmente già presentate ovvero che dovessero pervenire per il medesimo lotto n. 1 della Tipologia "D" - Esercizi di Ristorazione" riferita alla concessione TE-010 non saranno oggetto di apertura, esame, valutazione né verifica da parte della Stazione Appaltante, intendendosi la procedura di gara definitivamente interrotta e priva di effetti limitatamente al lotto in questione;

4.di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul sito Comune di Terracina nonché sul sito TuttoGare rif. Gara #55, ad integrazione della pubblicazione del provvedimento prot. n. 80666/U del 06/10/2026 .

5.di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

6. di DARE ATTO che il presente provvedimento:
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità tecnica non comportando oneri a carico del bilancio;
- va pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Terracina e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente

Dott. Michele Orlando (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.